



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

COMUNICATO UFFICIALE N° 99 DEL 27 GENNAIO 2016

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 25 gennaio 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Luigi COMBARIATI PRESIDENTE;
- Avv. Maurizio RODINO' COMPONENTE;
- Avv. Carlo ROTUNDO COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

in rappresentanza dell'A.I.A.-C.R.A.: Sig.Vincenzo Nicoletti.

RECLAMO n. 28 della Società A.S.D.AMARONI 08

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.31 del 26.11.2015 (punizione sportiva della perdita della gara Sporting Catanzaro Lido – Amaroni 08 del 21.11.2015 - Campionato 2^Categoria -, ammenda di € 100,00, squalifica del calciatore BERNASCHINO Antonio fino al 31 MAGGIO 2017).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il legale della Società reclamante;
sentito l'arbitro a chiarimenti;

RILEVA

Al 7° del p.t. gli occupanti della panchina della società ASD Amaroni entravano in campo per protestare contro un provvedimento di espulsione e, tra questi, il n.18 Bernaschino Antonio, il quale minacciava pesantemente il direttore di gara, venendo a sua volta espulso. A questo punto, il sig.Bernardino, per reazione, colpiva l'arbitro con un forte pugno all'altezza della mandibola destra, provocandogli fortissimo dolore e giramenti di testa, con lieve contusione, attestata da referto medico.

L'arbitro sospendeva la gara non ritenendo di essere in condizioni fisiche adeguate per poter proseguire e, viste le proteste conseguenti al triplice fischio, rientrato negli spogliatoi chiedeva l'intervento dei Carabinieri, che lo scortavano all'esterno dell'impianto.

Il direttore di gara ha confermato integralmente il referto e il malessere fisico, dovuto al dolore e al giramento di testa, che non gli ha consentito di proseguire la direzione della gara.

Può essere invece ridotta la squalifica inflitta al calciatore Bernaschino Antonio, tenuto conto della natura, dell'entità, e delle modalità dei fatti ascritti a carico del tesserato.

P.Q.M.

In parziale accoglimento, riduce la squalifica al calciatore BERNASCHINO Antonio fino al 26/11/2016; rigetta il reclamo nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n.29 della Società G.S. ANTONIMINA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.72 del 3.12.2015 (punizione sportiva della perdita della gara G.S. Antonimina – A.S.D. Real del 29.11.2015 - Campionato 1^Categoria -, ammenda di € 160,00, squalifica dell'allenatore ALIA Giuseppe fino al 03 DICEMBRE 2017).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il legale della Società reclamante e l'arbitro a chiarimenti;

RILEVA

La reclamante ha impugnato le sanzioni inflitte, argomentando che non vi è stato alcun ingresso abusivo nello spogliatoio arbitrale, che l'unico ad introdursi è stato il sig. Alia Giuseppe, autorizzato dal direttore di gara, il quale si è trattenuto pochissimi secondi per limitarsi ad una animata protesta, senza offendere, minacciare, né tantomeno aggredire l'arbitro, anche perché nelle vicinanze erano presenti le forze dell'ordine.

Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha confermato il rapporto di gara, specificando di essere stato aggredito dal sig. Alia Giuseppe entrato abusivamente nello spogliatoio insieme ad un altro soggetto non identificato, spingendo l'arbitro mentre stava aprendo la porta con le chiavi, che il sig. Alia lo ha preso per il collo spingendolo contro il muro, provocandogli difficoltà a respirare, mentre l'altro soggetto teneva chiusa la porta.

Il direttore di gara ha accusato dolore e difficoltà a respirare, lamentando, altresì, mancanza di tranquillità, che non gli consentivano di proseguire la direzione in piena indipendenza di giudizio.

Ritenuto il valore probatorio privilegiato delle risultanze ufficiali, la natura, l'entità e la modalità dei fatti ascritti, devono, pertanto, ritenersi congrue le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.45 della Società A.C.D. ATLETICO SCALEA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.23 del 07.01.2016 (squalifica dei calciatori MIRANDA Salvatore, PAGANO Marcello e POSCO Umberto per QUATTRO gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
ritenuto che risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo sulla base del referto arbitrale, che costituisce prova privilegiata tale da non poter essere confutata da mere deduzioni;
considerato che le sanzioni appaiono congrue alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.46 della Società A.S.D. GARIBALDINA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.91 del 14.01.2016 (squalifica del calciatore ANASTASIO Luigi Maria per CINQUE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
ritenuto che risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo;
considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti a Anastasio Luigi Maria e che può essere ridotta;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore ANASTASIO Luigi Maria a QUATTRO gare effettive e dispone accreditare la tassa sul conto della Società reclamante.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi